

ALLEGATO 1



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE
ABRUZZO



PSR 2014-2020
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

(Reg. (UE) 702/2014 art. 40)

MISURA 04	INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sottomisura 4.3	SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
Intervento 4.3.2	SUPPORTO PER GLI INVESTIMENTI CHE RIGUARDANO INFRASTRUTTURE NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE



1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto restituisce un quadro delle infrastrutture interpoderali frammentario e in condizioni molto spesso deficitarie a causa di fattori orografici ed ambientali. La scarsa qualità della rete viaria costituisce una limitazione alle attività agro-silvo-pastorali, che spesso rappresentano fonti primarie di reddito nelle aree rurali e montane del territorio regionale.

La presente sottomisura è finalizzata a migliorare l'accesso ai terreni agricoli e forestali in particolare quelli più marginali e con particolari esigenze di connessione alla viabilità principale, al fine di favorire il passaggio dei mezzi lavorativi e la movimentazione delle produzioni e in più generale per il raggiungimento di un elevato grado di competitività delle imprese agro-forestali. Dal punto di vista ambientale, inoltre, il miglioramento delle infrastrutture agro-silvo-pastorali rappresenta un elemento strategico per aumentare il grado di fruibilità in termini di pubblica utilità degli ecosistemi agro-forestali.

Gli investimenti previsti nel presente intervento consistono nella costruzione, miglioramento, ristrutturazione e messa in sicurezza della rete agro-silvo-pastorale con riferimento ad infrastrutture a servizio di una pluralità di utenti, fruibili da tutti.

1.2. Zona geografica interessata dall'intervento

Nell'ambito di tale Avviso è prevista esclusivamente la realizzazione dell'Intervento 1: "Intervento di carattere generale, a valere su tutto il territorio Regionale", così come definito nella Scheda di Misura.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1. Soggetti richiedenti

Per la rete viaria agro-silvo-pastorale: soggetti pubblici e/o soggetti privati gestori di viabilità rurale in forma collettiva.

Per la rete viaria forestale: soggetti pubblici e privati anche in forma associata (pubblico-privata) che sono proprietari e/o gestori delle superfici forestale.

Relativamente alle operazioni inerenti la rete viaria agro-silvo-pastorale, in relazione alla tipologia dei soggetti richiedenti, la presentazione della domanda di sostegno deve avvenire nelle forme di seguito specificate:

- Domande presentate esclusivamente da soggetti pubblici: i richiedenti possono presentare la domanda in forma singola o in forma collettiva.
- Domande presentate esclusivamente da soggetti privati: i richiedenti possono presentare la domanda in forma singola o collettiva.
- Domande presentate da soggetti pubblici e privati: la domanda deve essere presentata esclusivamente in forma collettiva secondo le disposizioni contenute nell'Avviso.

2.2. Condizioni soggettive di ammissibilità

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 2.1 devono possedere al momento della presentazione della domanda di sostegno, i requisiti di seguito indicati:

- a) essere titolari del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con i dati riportati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata, comportano la pronuncia di non ammissibilità, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase dell'iter istruttorio;



- b) avere e dimostrare la proprietà, il possesso o la titolarità alla gestione della rete viaria oggetto di intervento nelle forme previste dal presente Avviso per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno;
- c) essere titolari di un conto corrente dedicato all'operazione su cui effettuare e ricevere tutti i pagamenti;
- d) essere in regola con le disposizioni sul rispetto di Cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE n. 702/2014;

Inoltre l'impresa:

- a) non deve ricadere nelle condizioni di "impresa in difficoltà", ai sensi del punto (14) dell'articolo 2 del Regolamento UE n. 702/14 della Commissione europea;
- b) non deve essere "impresa inaffidabile": non deve risultare avviata, a carico del richiedente, alcuna procedura di revoca degli aiuti;
- c) non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.¹.

3. AZIONI AMMISSIBILI

Nell'ambito del presente Avviso sono finanziabili operazioni inerenti:

- a) la realizzazione di opere di viabilità;
- b) l'ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente;
- c) la realizzazione di manufatti accessori (piazzole di soste e di movimentazione).

4. CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

Nell'ambito del presente Avviso ogni beneficiario deve presentare un'unica domanda nella quale includere una o più operazione per le quali richiede il finanziamento. In caso di progetti presentati in forma collettiva, il soggetto capofila e gli altri soggetti costituenti, non devono presentare altre domande di sostegno nell'ambito del presente Avviso, né in forma individuale, né in altre forme aggregate.

Le operazioni proposte, per poter accedere al finanziamento richiesto, devono:

- a) essere realizzate nel territorio della Regione Abruzzo;
- b) essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali;
- c) garantire una fruibilità multipla. Il richiedente deve garantire, per la rete viaria oggetto di intervento, l'assenza di qualunque vincolo di accesso. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014 in materia di viabilità forestale, e dalla DGR n. 356 del 01 giugno 2016 in relazione al Piano di Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano.

¹ In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.



- d) essere compatibili con le prescrizioni del Piano di Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano (PATOM) in riferimento a quanto stabilito dalla DGR n. 356 del 01/06/2016 A.P.A. PATOM 2016-2018. Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione del Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano (PATOM) nel biennio 2016/2018 - art. 3 Regione Abruzzo - Punto 7
- e) se inerenti la rete viaria forestale:
- ✓ riguardare esclusivamente assi viari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 37 della L.R. 3/2014;
 - ✓ rispettare, quanto disposto dal comma 4 nell'articolo prima citato in merito al riconoscimento della viabilità forestale;
 - ✓ nel caso in cui risulti approvato o sia in corso di approvazione, nell'area oggetto di intervento, un piano di gestione forestale, non essere in contrasto con le previsioni e le prescrizioni in esso contenute;
- f) se inerenti la rete viaria agro-silvo-pastorale, riguardare:
- ✓ assi viari con fondo stabilizzato che permettono l'accesso a superfici agricole e pascolive singolarmente o in concomitanza tra di loro;
 - ✓ assi viari che permettono l'accesso a superfici destinate a bosco così come definite della L.R. 3/2014 esclusivamente se la proposta progettuale prevede anche interventi a carico di rete viaria a servizio di superfici agricole e/o pascolive;
 - ✓ progetti presentati in forma collettiva secondo le disposizioni previste dall'Avviso, nel caso in cui la domanda di sostegno sia presentata congiuntamente da soggetti pubblici e soggetti privati.
- g) riguardare progetti esecutivi: il progetto presentato deve essere in regola, al momento della presentazione della domanda di sostegno, con le autorizzazioni, nulla osta, permessi necessari per l'attuazione dell'operazione inclusa quelle inerenti la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi della direttiva 2011/92/UE e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A) ai sensi della normativa vigente in materia;
- h) rispettare quanto definito al par. 12.2 Limiti stabiliti all'intervento;
- i) raggiungere una soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno costituita dal raggiungimento di un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile così come disposto dall'AdG del PSR Abruzzo 20014-2020 nel documento "Modifiche ed Integrazioni alle Linee Guida operative per l'avvio di attuazione del PSR 2014-2020 - maggio 2017 Paragrafo 4" approvato con DPD157/2017 del 09/05/2017. Il punteggio da attribuire alla singola domanda è determinato in base a quanto definito dal paragrafo 6.1 Criteri di selezione e punteggi;
- j) riguardare investimenti e/o voci di spesa per i quali non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi (assenza doppio finanziamento).
- Inoltre le operazioni oggetto di richiesta di finanziamento non devono:
- k) interessare assi viari con manto asfaltato;
 - l) essere riconducibili ad attività di manutenzione ordinaria;
 - m) configurarsi quale servizio alla popolazione.

5. AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Ai fini dei principi sull'ammissibilità delle spese, e per quanto non disposto nel presente Avviso, si rinvia a quanto indicato nel documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it.



Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Avviso:

- le spese connesse all'attuazione di operazioni direttamente riconducibili alle azioni ammissibili previste dal presente Avviso.
- le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno nonché successivamente alla data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita *in situ* necessaria per verificare lo stato dei luoghi ante intervento. Fanno eccezione le spese relative alla progettazione, ammissibili a premio anche se sostenute prima della visita *in situ*.

6. RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA

Al fine di garantire la ragionevolezza della spesa e ridurre la possibilità di errore sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative alle voci di spesa previste nell'ambito della presente sottomisura.

Gli importi delle spese ammissibili, saranno verificate a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.

Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si deve procedere con le modalità di seguito dettagliate.

Investimenti materiali.

Nell'acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari ufficiali, la spesa è considerata ammissibile ove il beneficiario abbia adottato una procedura di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello più vantaggioso.

Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:

- a. l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
- b. lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
- c. il prezzo netto;
- d. i termini di pagamento;
- e. i tempi di consegna.

In relazione alla presentazione e alla scelta dei preventivi, deve essere allegata apposita Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi sottoscritta dal tecnico abilitato e dal richiedente i benefici (par. 13.2 lettera I).

Specifico relazione deve essere inoltre presentata qualora si proceda alla presentazione di un unico preventivo (tale possibilità è giustificata esclusivamente nel caso in cui il fornitore sia esclusivista per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale).

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture nelle quali deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Realizzazione di opere a misura.

La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti



sulla base delle voci di spesa contenute in elenchi di costi standard, nei prezziari ufficiali o tramite analisi dei costi.

A secondo della tipologia di beneficiario bisogna rispettare quanto di seguito definito.

Richiedenti non tenuti al rispetto della normativa generale sugli appalti di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50. In tal caso per la predisposizione del Computo Metrico, devono far riferimento, alle opzioni di seguito elencate rispettando l'ordine di priorità indicato:

- a) Voci di spesa incluse nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d).;
- b) "Prezzario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 06.04.2017;
- c) Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" vigente al momento della presentazione della domanda. Alle singole voci di costo deve essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, individuata in funzione dell'importo complessivo dei lavori, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
- d) Analisi dei Costi redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari indicati nell'Elenco di cui al punto c).

Si precisa quanto segue.

- 1) Per le voci di costo incluse nell'allegato "Costi Standard - Regione Abruzzo" di cui alla lettera a), in fase di presentazione della domanda di sostegno non deve essere allegato alcun preventivo ed in fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, la spesa non deve essere documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente.
- 2) Per le voci di costo incluse nei Prezzari di cui alle lettere b) e c) e in caso di redazione di Analisi di Costo di cui alla lettera d) i beneficiari, utilizzando il computo metrico di progetto, sono tenuti a richiedere ad almeno tre ditte in concorrenza fra di loro, appositi preventivi, ed in fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, la spesa effettuata deve essere documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati. I preventivi, rilasciati e controfirmati dalla ditta interpellata, devono riportare:
 - ✓ il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori come determinato nel computo metrico di progetto;
 - ✓ l'importo netto;
 - ✓ i termini di pagamento;
 - ✓ i tempi di consegna dei lavori ultimati.

In relazione alla presentazione e alla scelta dei preventivi, deve essere allegata apposita relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi sottoscritta dal tecnico abilitato e dal richiedente i benefici (par. 13.2 lettera m).

In caso di presentazione di un unico preventivo allegare apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000: tale possibilità è giustificata esclusivamente nel caso in cui il fornitore sia esclusivista per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale (par. 13.2 lettera n).

- 3) Ove la proposta progettuale preveda l'impiego di voci di costo relative a più di una delle opzioni previste, devono essere redatti due computi metrici: il primo elaborato in base alle



voci di costo di alla lettera a), il secondo elaborato in base alle voci di costo di cui alle lettere b), c) e d).

- 4) In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

Enti Pubblici, nonché i soggetti tenuti al rispetto della normativa generale sugli Appalti, devono operare in conformità al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli Appalti Pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavoro servizi e forniture" pubblicato nella G.U. R.I 19/04/2016, n. 91 S.O.

Per la determinazione dell'importo a Base d'Asta, bisogna far riferimento alle opzioni di seguito elencate rispettando l'ordine di priorità indicato:

- a) "Prezzario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 06.04.2017;
- b) Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" vigente al momento della presentazione della domanda;
- c) Analisi dei Costi redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari indicati nell'Elenco di cui al punto b).

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

Spese generali. Per la definizione delle spese generali si rinvia a quanto specificato dal capitolo 8 Voci di costo ammissibili.

7. CONGRUITÀ DELLA SPESA

La spesa è ritenuta congrua se comporta costi commisurati alla dimensione del progetto.

8. VOCI DI COSTO AMMISSIBILI

Nell'ambito della sottomisura 4.3 - intervento 4.3.2 sono ammissibili, così come definito dalla scheda di misura del PSR Abruzzo 2014 2020 e ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 40 del Reg. 702/2014, le spese sostenute per le seguenti voci di costo:

- a) realizzazione di opere di viabilità;
- b) ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente;
- c) realizzazione di manufatti accessori (piazzole di soste e movimentazione);
- d) spese generali collegate agli investimenti (di cui all'art. 45, 1° comma, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze. Le spese generali sono ammissibili al limite massimo del 4% dell'importo totale del progetto, elevato all'8%, in presenza di lavori edili, comprensivo delle spese tecniche.



Le spese vengono rimborsate nei limiti degli importi approvati in preventivo in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento possono essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 821/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

9. VOCI DI COSTO NON AMMISSIBILI

Relativamente ai costi non ammissibili si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento UE 1305/2013. Nell'ambito del presente Avviso non sono ammissibili a contributo:

- a) spese per interventi realizzati al di fuori del territorio della Regione Abruzzo;
- b) spese per interventi non coerenti con la priorità e la focus area in cui l'intervento stesso si colloca;
- c) spese relative alla realizzazione, al miglioramento, alla ristrutturazione e messa in sicurezza di infrastrutture viarie che si configurino come servizio alla popolazione;
- d) spese relative alla realizzazione o alla ristrutturazione di infrastrutture viarie soggette a vincoli di accesso. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014 e dalla DGR 356 del 1 giugno 2016;
- e) relativamente alla viabilità forestale
 - ✓ spese in contrasto con quanto disposto dall'art 37 della L.R. 3/2004
 - ✓ spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di gestione forestale ove approvati o in corso di approvazione;
- f) le spese sostenute dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sostegno, nonché prima della data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita *in situ*, ad eccezione delle spese relative alla progettazione, ammissibili a premio anche se sostenute prima della domanda di sostegno;
- g) tutte le spese che in fase di istruttoria sono motivatamente ritenute non ammissibili;
- h) spese relative ad opere di manutenzione ordinaria;
- i) se realizzati in Area Natura 2000, spese per interventi in contrasto con il piano di gestione del sito o con le Misure Minime di Conservazione dove approvato;
- j) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefoni e simili;
- k) tutte le spese che pur essendo necessarie per la corretta esecuzione degli interventi non sono esplicitate nel computo metrico estimativo;
- l) IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

10. TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine massimo per il completamento degli interventi a cura del beneficiario è fissato in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici, salvo concessione di eventuali proroghe richieste e concesse.

Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, i termini di cui sopra sono incrementati di 6 mesi, per un totale di 30 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento.

Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi



11. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Nell'ambito del presente Avviso il Beneficiario si impegna a:

- a) eseguire la corretta manutenzione e garantire la piena funzionalità dei beni immobili o di quanto altro finanziato durante i 5 anni del periodo di impegno;
- b) mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati;
- c) garantire l'assenza di qualsiasi vincolo di accesso alla rete viaria oggetto di intervento. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014 in materia di viabilità forestale, nonché dalla DGR n. 356 del 01 giugno 2016 in materia del programma di Tutela dell'Orso Bruno Marsicano;
- d) rispettare i tempi e le modalità di presentazione della domanda di pagamento di Stato Finale dei Lavori;
- e) rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016;
- f) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- g) in fase di presentazione delle domande di pagamento:
 - ✓ mantenere invariato il punteggio attribuito in fase di istruttoria della domanda di sostegno
 - ✓ avere almeno una sede operativa sul territorio della Regione Abruzzo.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

12. PROFILI FINANZIARI

12.1. Budget dell'Avviso

La dotazione finanziaria resa disponibile per il presente Avviso dall'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014-2020 è pari a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni).

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento.

12.2. Limiti stabiliti all'intervento

Per ogni singolo progetto presentato è previsto un importo massimo pari ad euro 230.000,00 ed un importo minimo pari ad euro 50.000,00.

Si precisa che:

- a) sono ammissibili a finanziamento progetti che in fase di presentazione della domanda di sostegno, e comunque, a seguito dell'esito dell'istruttoria, contemplino un importo superiore ad euro 230.000,00, a condizione che il beneficiario presenti apposita dichiarazione nella quale attesti di farsi carico della quota eccedente il limite stesso;
- b) non sono ammissibili a finanziamento progetti che, in fase di presentazione della domanda di sostegno, o a seguito dell'esito dell'istruttoria, contemplino un importo inferiore ad euro 50.000,00.



12.3. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti fondi strutturali ed investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013)

13. DOMANDA DI SOSTEGNO

13.1 Modalità e termini per la presentazione della Domanda di Sostegno

Nell'ambito del presente Avviso è prevista esclusivamente la presentazione della domanda in modalità "dematerializzata".

La domanda deve essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro 60 (sessanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAT della Determina Dirigenziale con la quale è dato atto, previa verifica dell'effettiva fruibilità delle specifiche funzionalità del portale SIAN, dell'apertura dei termini di presentazione delle medesime.

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.

L'inoltro con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità.

Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 15 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali. Detti chiarimenti possono essere richiesti, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: dpd021@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

NB: Le eventuali richieste da parte dei professionisti di abilitazione al sistema SIAN devono pervenire all'ufficio competente (dpd@regione.abruzzo.it) almeno 15 giorni prima della chiusura del bando, pena il mancato rilascio della stessa.

13.2 Documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno

Tutti i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 2.1, devono allegare alla domanda di sostegno, in formato elettronico, la documentazione di seguito elencata. Al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, la mancanza o la non correttezza formale anche di un solo dei documenti di cui all'elenco che segue comporta l'archiviazione della domanda, che è considerata non ricevibile.

- a) Scheda di validazione del fascicolo aziendale (DPR del 01/12/1999 n. 503).
- b) Copia di un documento di identità in corso di validità.
- c) Titolo di possesso/conduzione. Documentazione attestante il titolo di possesso e/o la titolarità alla gestione della rete viaria oggetto di intervento per il periodo necessario all'esecuzione delle opere e al mantenimento degli impegni assunti. Qualora nell'atto non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, tale documentazione deve essere corredata da apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge.

Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.



- d) Documentazione attestante la proprietà o la titolarità delle particelle catastali servite. Per ognuna delle aziende di cui alla lettera e) punto 1d del presente paragrafo, allegare atti validi a norma di legge utili a dimostrare la proprietà o la titolarità alla gestione/conduzione delle particelle catastali servite dalla rete viaria oggetto di intervento.
- e) Progetto esecutivo. Il documento, predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione, deve essere costituito dagli elaborati di seguito elencati:
1. relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati almeno gli aspetti di seguito elencati:
 - 1.a. descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario
 - 1.b. localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate dall'intervento;
 - 1.c. inquadramento dell'intervento:
 - ✓ tipologia degli assi viari interessati (rete viaria agro-silvo-pastorale o rete viaria forestale) dall'operazione;
 - ✓ classificazione della rete viaria (pubblico, privata) e individuazione del soggetto proprietario, possessore e/o gestore;
 - ✓ descrizione delle caratteristiche tecniche della rete viaria esistente e del suo stato di conservazione;
 - ✓ descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento atte a soddisfare le esigenze individuate;
 - ✓ sussistenza di vincoli, loro natura, e compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi;
 - 1.d. elenco dei CUA e dei relativi Codici ATECO delle aziende agricole e forestali servite dall'intervento, indicando per ognuna di esse le particelle catastali servite dalla viabilità oggetto di intervento, la relativa superficie nonché la destinazione d'uso (agricola o forestale);
 - 1.e. percentuale di spesa dell'investimento destinata alla realizzazione di interventi inerenti la rete viaria forestale;
 - 1.f. cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto;
 2. cartografia riportante il tracciato della rete viaria oggetto di intervento, rilevato sul terreno con idonei sistemi e riportato sulla Carta Tecnica Regionale a scala almeno 1:10.000 con evidenziato il relativo punto di partenza e quello di arrivo e le opere d'arte previste;
 3. copia della mappa catastale con evidenziate le particelle servite dalla rete viaria oggetto di intervento;
 4. tavole e disegni necessari in funzione dell'intervento previsto;
 5. documentazione fotografica;
 6. computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'operazione redatto secondo le modalità disposte dall'Avviso. Si specifica quanto segue:
 - ✓ eventuali voci di spesa non riportate non potranno essere considerate ammissibili a finanziamento;
 - ✓ la realizzazione di opere, operazioni non previsti in progetto, ma considerati, in sede di istruttoria necessari per la buona riuscita del progetto saranno oggetto di apposita prescrizione e devono essere realizzati con oneri a completo carico del beneficiario.



- f) Dichiarazione del tecnico progettista e del soggetto richiedente il contributo con la quale si evidenziano le eventuali concessioni, nulla osta, autorizzazioni permessi e pareri necessari, in termini di legge alla realizzazione del progetto.
- g) Autorizzazioni e permessi. Copia conforme delle autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o altro atto autorizzativo necessari all'attuazione dell'operazione di cui alle lettera precedente
- h) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Tale documento deve essere redatto secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di operazione relativo ai cinque anni del periodo di impegno, con indicazione delle operazioni da porre in atto nelle singole annualità.
- i) Estratto del Piano di Gestione Silvo-Pastorale ai sensi della L.R. 3/2014. Allegare, se approvato o in corso di approvazione, l'estratto del PdG dell'area oggetto di intervento.
- j) Certificazione PEFC o FSC rilasciata dall'Organismo Certificatore. In caso di gestione forestale sostenibile dell'area oggetto di intervento, allegare copia della Certificazione Forestale posseduta.
- k) Atto di riconoscimento della viabilità forestale. In caso di operazione inerente la viabilità forestale, allegare l'Atto di riconoscimento della Viabilità Forestale così come disposto dalla L.R. 3/2014 art. 37 comma 4.
- l) Preventivi di Spesa Comparativi. La documentazione deve essere allegata esclusivamente nelle casistiche e nelle modalità disposte dal capitolo 6. Ragionevolezza delle spese.
- m) Relazione tecnica giustificativa della scelta operata sui preventivi sottoscritta dal tecnico abilitato e dal richiedente i benefici.
- n) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del tecnico progettista attestante l'unicità del preventivo.
- o) Dichiarazione del richiedente relativa denominata "Pantouflage Revolving Door". Allegato 3.
- p) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di carattere generale. Allegato 4.
- q) Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della regione Abruzzo PSR 2014-2020 - Sezione Bandi PSR 2014-2020 - Bandi Aperti-Misura 04, Sottomisura 4.3., Intervento 4.3.2 In tale fase compilare la Checklist "Autovalutazione Pre-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E.

Gli Enti pubblici oltre la documentazione richiesta per tutte le tipologie di beneficiari sopra elencata, devono presentare la documentazione aggiuntiva di seguito indicata:

- a) Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- b) Atto di incarico per la progettazione
- c) Provvedimento dell'Organo competente di approvazione del progetto esecutivo.

Le forme associative a carattere permanente (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione richiesta per tutte le tipologie di beneficiari sopra elencata, devono presentare la documentazione aggiuntiva di seguito indicata:

- a) Copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto completo di eventuale Regolamento Interno.
- b) Copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici.
- c) Copia conforme dell'atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, recante dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.



Le forme associative a carattere temporaneo (progetti presentati in forma collettiva) devono allegare **copia conforme dell'atto costitutivo** reso sotto forma di atto pubblico. Detto atto deve esplicitamente riportare:

- 1) lo scopo per cui i sottoscrittori si costituiscono in forma aggregata, ossia la partecipazione all'Avviso pubblico inerente la Misura 04 – Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2 del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
- 2) l'individuazione del soggetto capofila, con funzione di:
 - sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - detentore del fascicolo aziendale;
 - sottoscrittore di tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico;
 - responsabile di tutte le operazioni e adempimenti da porre in essere in caso di approvazione e di finanziamento del progetto;
 - detentore dei rapporti con l'Ente finanziatore;
 - soggetto che assume tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di sostegno;
- 3) l'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, ad attuare gli interventi oggetto di finanziamento nelle forme e nei contenuti previsti dal bando di misura e in base a quanto stabilito in sede di istruttoria e in sede di notifica di concessione;
- 4) l'obbligo, da parte di tutti i soggetti costituenti l'aggregazione, ad eseguire le prestazioni di propria competenza, dettagliatamente definite nell'accordo stesso, in relazione al buon esito dell'attuazione del progetto;
- 5) l'attestazione, ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico della Misura 4.3, Intervento 4.3.2, che il capofila e ogni singolo soggetto costituente la medesima fanno parte esclusivamente della forma aggregata costituita con tale atto;
- 6) l'impegno del soggetto capofila e degli altri soggetti costituenti la forma aggregata a non far parte di altre forme aggregate ai fini della presentazione della domanda di sostegno e a non partecipare al medesimo Avviso in forma individuale;
- 7) la durata della forma aggregata, che potrà sciogliersi solo alla scadenza del periodo di impegno e comunque non prima che siano stati definiti e liquidati i rapporti economici e giuridici con l'Ente finanziatore.



14. IL PROCESSO VALUTATIVO

14.1 Criteri di selezione e punteggi

Relativamente alla sottomisura 4.3 - intervento 4.3.2, i criteri di selezione approvati dal CdS ed adottati dall'AdG sono i seguenti:

Valutazione di merito		
Criteri di selezione	Punteggio massimo	Modalità di valorizzazione
Intervento localizzato in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Reg. 1305/2013	30	100%: investimenti in zona montana ai sensi dell'art. 32.1 lett. a) del Reg. 1305/2013 ² 50%: investimenti ricadenti in zone di cui all'art. 32.1 lett. b) e c) del Reg. 1305/2013 ³
Investimenti prevalentemente al servizio di superfici forestali	20	100%: interventi inerenti la rete viaria forestale ⁴ 0%: interventi non inerenti la rete viaria forestale ⁵
Investimenti in aree sottoposte a pianificazione forestale e/o strumento equivalente e/o certificazione di buona gestione forestale	10	100%: investimenti in aree sottoposte a pianificazione forestale e/o strumento equivalente e/o certificazione di buona gestione forestale ⁶ 0%: assenza del requisito ⁷
Numero di aziende agricole e forestali servite ⁸	20	100%: oltre 10 aziende 50%: da 3 a 9 aziende 0%: meno di 3 aziende
Maggiore superficie servita ⁹	20	1 punto ogni 100 ettari di superficie servita fino ad un massimo di 20

² Il punteggio del 100% è attribuito se l'importo dell'investimento ricadente nei territori dei Comuni ricompresi nell'"Elenco comuni in zone svantaggiate ex. Art.18 Regolamento 1257/1999" di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020" risulti maggiore del 50% dell'importo totale del progetto.

³ Il punteggio del 50% è attribuito se l'importo dell'investimento ricadente nei territori dei Comuni ricompresi nell'"Elenco comuni in zone svantaggiate ex. Art.19 Regolamento 1257/1999" di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020", risulti maggiore del 50% dell'importo totale del progetto.

⁴ Il punteggio del 100% è attribuito se l'importo dell'investimento inerente la rete viaria forestale di cui al primo punto elenco della lettera e) del Cap. 4 del presente Avviso, risulti maggiore del 50% dell'importo totale del progetto.

⁵ Il punteggio pari a 0 è attribuito se l'importo dell'investimento inerente la rete viaria forestale di cui al primo punto elenco della lettera e) del Cap. 4 del presente Avviso, risulti inferiore o uguale al 50% dell'importo totale del progetto.

⁶ Il punteggio del 100% è attribuito se l'importo dell'investimento realizzato in aree sottoposte a pianificazione forestale approvata o in corso di approvazione e/o strumento equivalente e/o certificazione di buona gestione forestale, risulti maggiore del 50% dell'importo totale del progetto.

⁷ Il punteggio pari a 0 è attribuito se l'importo dell'investimento realizzato in aree sottoposte a pianificazione forestale approvata o in corso di approvazione e/o strumento equivalente e/o certificazione di buona gestione forestale, risulti inferiore o uguale al 50% dell'importo totale del progetto.

⁸ Per la determinazione del numero di aziende agricole e forestali servite vedi Glossario

⁹ Per la determinazione della superficie servita vedi Glossario



15. DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo prevede le fasi di seguito elencate:

- a) Ricevibilità delle istanze
- b) Fase di ammissibilità
- c) Valutazione di merito
- d) Concessione dei benefici

Il Servizio competente procede al protocollo e alla presa in carico delle domande di sostegno. L'iter istruttorio è avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione, a cura del responsabile di procedimento, del/degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito. L'avvio del procedimento è comunicato ai beneficiari ai sensi della L. 241/90.

15.1. Ricevibilità delle istanze

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza (modalità di trasmissione della domanda, completezza e correttezza formale della documentazione).

La domanda è considerata ricevibile dal Servizio competente se rispondente ai seguenti requisiti:

- a) presentazione entro i termini stabiliti;
- b) sottoscrizione dell'istanza (firma OTP);
- c) presentazione di valido documento di identità datato e firmato;
- d) presenza e correttezza formale di tutti i documenti obbligatori richiesti;

Sono considerate non ricevibili con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative le domande:

- a) presentate oltre i termini stabiliti;
- b) non "rilasciate" dal sistema;
- c) prive della firma del richiedente;
- d) prive del documento di identità valido;
- e) prive di anche uno solo dei documenti obbligatori richiesti;
- f) con anche uno solo dei documenti obbligatori richiesti non corretto dal punto di vista formale.

I tecnici incaricati dell'istruttoria redigono e sottoscrivono la lista di controllo (check-list) distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

Per le domande non ricevibili è inviata al richiedente comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.

In caso di conferma dell'esito negativo della valutazione l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l'avvenuta esclusione viene comunicata al beneficiario mediante PEC.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile e viene avviata alla valutazione di ammissibilità.

15.2. Ammissibilità delle istanze

La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso auto-dichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi auto-dichiarati dai richiedenti nella domanda di sostegno. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzano in tal modo un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Le domande con punteggio auto-dichiarato pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile, sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di



punteggio (dall'alto verso il basso) come sopra determinato, fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie dell'Avviso. Qualora più domande risultino *ex aequo* rispetto all'ultima posizione utile disponibile, la valutazione è completata per tutte. Le domande che nel predetto ordine dispositivo sono collocate in posizione che eccede quella corrispondente all'importo sopra indicato sono dichiarate inammissibili per insussistenza di capienza finanziaria e non sottoposte ad alcuna ulteriore attività valutativa. Tale condizione è immediatamente comunicata agli interessati. E' ammesso riesame, su istanza prodotta entro dieci giorni, unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio auto-dichiarato.

L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità, circoscritto all'universo delle istanze come sopra definito, attiene alla verifica:

1. della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
2. della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi dall'Avviso;
3. della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dall'Avviso;
4. del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dall'Avviso;
5. la ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
6. l'eventuale impiego di prezzari;
7. la presenza di almeno tre preventivi (ove richiesto in base a quanto predisposto dall'Avviso), per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
8. il rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Il Servizio provvede a richiedere all'aspirante beneficiario, ai soli fini attinenti il punto 3 sopra definito, eventuali integrazioni documentali, assegnando al medesimo il termine tassativo di 10 giorni consecutivi per adempiere. Qualora decorso il termine fissato, non pervengano o risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti alle prescrizioni dell'Avviso, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

L'inammissibilità a qualsiasi titolo ulteriormente determinata è comunicata, con le relative motivazioni, al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i mediante PEC.

Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

15.3. Valutazione di merito

La valutazione di merito verte sulla applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdG previo parere del CdS come riprodotti nell'Avviso.

La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

15.4. Approvazione della graduatoria

Il Responsabile del Servizio competente approva, con proprio provvedimento, una graduatoria provvisoria che consta quanto meno dei seguenti documenti:

- 1) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;



- 2) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse;
- 3) elenco provvisorio delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici.

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica *erga omnes*. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta.

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni.

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio competente adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:

- 1) l'elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- 2) l'elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse;
- 3) l'elenco definitivo delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici.

L'elenco dei beneficiari è pubblicizzato in base alla normativa comunitaria e alle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito istituzionale di "Amministrazione Trasparente"

15.5. Concessione dei benefici

Fatta salva la produzione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici richiesti, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili. Le risorse indicate nell'Avviso costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, ponendo a proprio esclusivo carico le spese eccedenti.

Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, nel numero strettamente necessario a colmare il budget.



L'AdG si riserva in ogni caso di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio.

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo l'Ufficio competente, chiede a mezzo PEC, di produrre, entro il termine decadenziale di 15 giorni decorrenti dal ricevimento di essa, autodichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relative:

- a) alla richiesta da parte dell'amministrazione alle competenti Prefetture dell'Informativa antimafia;
- b) alla "posizione previdenziale" dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa);
- c) all'iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.

La documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi deve essere corredata dall'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni.

Nel provvedimento di concessione sono riportati:

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- cup;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

All'atto stesso sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.

L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

16.1 Avvio dei lavori

Entro 90 giorni a decorrere dalla concessione del finanziamento, i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 corredata da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento per gli adempimenti di competenza.

La comunicazione di inizio lavori riporta le seguenti informazioni:

- nominativo del beneficiario
- numero di domanda AGEA
- data inizio lavori
- localizzazione dell'intervento (comune, provincia, località)



- nominativo del direttore dei lavori

Alla comunicazione deve essere allegata:

- la dichiarazione del direttore dei lavori. Tale dichiarazione attesta la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento.
- copia dei documenti comprovanti l'avvio dei lavori.

Non sono previste proroghe per l'avvio dei lavori. Il mancato o tardivo avvio ai lavori è motivo di decadenza dai benefici.

16.2 Termine di esecuzione dei lavori

Il termine massimo per il completamento degli interventi a cura del beneficiario è fissato in 24 mesi, a decorrere dalla concessione dei benefici, salvo proroga concessa secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 16.4. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L.gs n. 50/2016 i termini di cui sopra sono incrementati di sei mesi, per un totale di 30 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento.

Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

16.3 Varianti

Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.

Sono considerate varianti, ed in quanto tali oggetto di approvazione preventiva da parte del Servizio competente:

- a) cambio del beneficiario;
- b) modifica della localizzazione dell'investimento;
- c) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata;
- d) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato;
- e) modifiche della tipologia e delle tecniche sostanziali delle opere approvate.

Le varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- b) cause imprevedute ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
- c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
- d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera alle sue funzionalità.

Non sono considerate varianti, ed in quanto tali non soggette ad approvazione preventiva, fermo restando contenuti e finalità del progetto presentato, le modifiche di seguito indicate:

- a) adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente identici a quelli originariamente proposti;
- b) adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo.

Tali circostanze verranno comunque valutate in sede di verifica finale.



Si precisa che:

- il progetto di variante deve essere presentato al Servizio competente fino ad un massimo di 90 giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori;
- l'istruttoria dei progetti di variante è effettuata dal Servizio competente con le stesse modalità previste per il progetto originale;
- non sono ammissibili varianti che comportino modifiche agli obiettivi previsti dall'Avviso o il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- l'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non comporta un aumento del contributo rispetto a quello già attribuito in sede di concessione; in tal caso il Beneficiario deve produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa;
- la minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo;
- non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa;
- se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il rispetto del punteggio minimo come disposto dall'Avviso;
- qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese sostenute ma non autorizzate, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
- nel caso di **cambio del beneficiario**, per cessione totale o parziale dell'azienda, ai sensi dell'art.8 del Reg (CE) n.809/2014 e fermo restando le ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (**cedente**) può subentrare un altro soggetto (**cessionario**) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.

Al progetto di variante, deve essere allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già approvata ivi compresi gli elaborati grafici modificati, le autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove necessario ed una relazione esplicativa corredata dalla seguente documentazione:

- a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
- b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
- c) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata dal Servizio competente con le stesse modalità previste per il progetto originale. Il Servizio valuterà le modifiche proposte subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.



16.4 Proroghe

Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, **una sola proroga** dei termini per l'ultimazione degli investimenti per un periodo non superiore a tre mesi fatto salvo il limite temporale del programma. La proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO

17.1 Modalità e termini di presentazione delle domande di pagamento

Disposizioni generali. Nell'ambito del presente Avviso è prevista esclusivamente la presentazione delle domande di pagamento in modalità "dematerializzata" e le stesse possono essere presentate esclusivamente dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.

Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

1. anticipazione pari al 50% del contributo concesso, erogata all'avvio dei lavori;
2. acconti per avanzamenti successivi per Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.);
3. saldo finale previa verifica della conclusione dell'intervento per Stato Finale Lavori (S.F.L.) entro 30 giorni successivi al termine massimo prescritto per la conclusione dei lavori.

Si precisa che:

Il beneficiario entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla concessione deve presentare una domanda di pagamento di anticipazione pari al 50% del contributo concesso dietro presentazione di polizza fidejussoria.

In caso di anticipazione erogata, il beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che la sommatoria delle somme erogate non ecceda il limite massimo dell'80% del contributo concesso.

In alternativa sempre entro il termine di 90 (novanta) giorno dalla concessione, il beneficiario può presentare domanda di pagamento di un acconto qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari alla predetta anticipazione.

Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del programma e ridurre le difficoltà di accesso al credito e al sistema delle garanzie, si prevede l'erogabilità di acconti proponibili ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti abbia avuto un incremento pari al 10% dell'importo totale del contributo concesso.

La presentazione della domanda di pagamento del SAL può essere prodotta fino a 90 giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.

Il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste dall'intervento, a pena di riduzione nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.

L'iniziativa è ritenuta positivamente conclusa quando in sede di verifica finale si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato e la spesa ritenuta ammissibile a seguito dell'istruttoria, non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che la stessa:

- a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
- b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso;



- c) sia riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- d) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
- e) verificabile e controllabile;
- f) legittima e contabilizzata.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio competente sulla base dell'esito positivo dell'apposita istruttoria. L'istruttoria è considerata con esito positivo quando si verificano tutte le condizioni riportate nel sistema VCM.

17.2 Documentazione da allegare

Per le domande di pagamento, la documentazione richiesta di seguito elencata deve essere allegata in formato elettronico.

Domanda di anticipazione

Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia di un documento di identità in corso di validità.
- b) Documentazione di cui al paragrafo 16.1 Avvio lavori
- c) Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. La Polizza di importo pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso a favore dell'Organismo Pagatore, deve essere rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n. 348 a cura dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo). Tale polizza deve essere conforme allo "Schema di garanzia" prodotto automaticamente dal sistema SIAN sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Per i beneficiari pubblici la polizza fidejussoria può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.
- d) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla "posizione previdenziale" dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa).
- e) Documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità relativo ai soggetti fornitori dei servizi.
- f) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'allegato 5.
- g) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 necessaria per la richiesta da parte dell'amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia. Tale dichiarazione deve essere allegata esclusivamente in caso di cambiamenti inerenti la compagine associativa rispetto a quanto dichiarato in fase di concessione o in caso di scadenza dei termini di validità.
- h) Dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 all'iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.



- i) Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della regione Abruzzo PSR 2014-2020 Sezione Bandi PSR 2014-2020 – Bandi Aperti – Misura 04, Sottomisura 4.3 Intervento 4.3.2. In tale fase compilare la Checklist “Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara” - Quadri A, B, C, D,E,Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una delle seguenti Checklist “Autovalutazione Procedura Gara F,G,H,I,L,M,N,O”

Il beneficiario è tenuto inoltre a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cui effettuare tutte le transazioni finanziarie inerente il progetto oggetto di finanziamento.

Domanda di acconto per Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) Contabilità inerente lo Stato Avanzamento dei Lavori. Tale documento è costituito da:
- ✓ relazione descrittiva dei lavori eseguiti, volta anche ad evidenziare il livello di esecuzione del programma degli interventi previsti, la conformità degli stessi alla proposta progettuale approvata o all'eventuale variante preventivamente approvata, la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività, il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento;
 - ✓ libretto delle misure, ove inerente la tipologia di intervento;
 - ✓ prospetto di raffronto fra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti che percentuali;
 - ✓ cartografia in scala idonea o opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti certificata dal professionista ove necessario in funzione della tipologia di intervento;
 - ✓ nel caso di Enti Pubblici copia conforme all'originale degli atti di approvazione del SAL.
- c) Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata.
- d) Copia dei giustificativi delle spese (fatture, documenti probatori, documenti aventi forza probatoria equivalenti) Ove rilasciate in base a quanto definito al par. 3.3.1, le fatture devono essere annullate con la dicitura “PSR Abruzzo 2014-2020 Misura 4 Sottomisura 4.3” Alla copia deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità delle stesse con gli originali.
- e) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice. Tale dichiarazione deve indicare la modalità e la data di pagamento.
- f) Integrazione della fidejussione originaria a garanzia dell'ulteriore erogazione.
- g) Estratto del conto corrente dedicato, altra documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegno circolare o bancario non trasferibile, carta di credito, bollettino postale).
- h) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla "posizione previdenziale" dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa);



- i) Documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità relativo ai soggetti fornitori dei servizi;
- j) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di carattere generale di cui all'allegato 5.
- k) Dichiarazione sostitutiva necessaria per la richiesta da parte dell'amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia. Tale dichiarazione deve essere allegata esclusivamente in caso di cambiamenti inerenti la compagine associativa rispetto a quanto dichiarato in fase di concessione o in fase di presentazione della domanda di anticipazione (se presentata) o in caso di scadenza dei termini di validità.
- l) Dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 all'iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
- m) Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicata sul Sito della regione Abruzzo PSR 2014-2020 Sezione Bandi – Misura 04, Sottomisura 4.3. In tale fase compilare la Checklist "Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E, Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una delle seguenti Checklist "Autovalutazione Procedura Gara P F, G, H, I, L, M, N, O". Si precisa che tale documentazione non deve essere presentata se la stessa è stata già allegata in fase di presentazione della domanda di anticipazione.

Domanda di pagamento del saldo finale

Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, oltre alla documentazione indicata al paragrafo precedente, deve essere allegata una relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la piena esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o eventualmente alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento.

17.3 Istruttoria delle domande di pagamento

Fase di ricevibilità

Per tutte le tipologie di domande di pagamento presentate, la verifica della ricevibilità, è volta ad accertare:

- a) il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande
- b) la presenza di un valido documento di identità datato e firmato

Fase di ammissibilità

Domanda di anticipazione

L'istruttoria, effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalle "Linee Guida Regionali", prevede la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.

- a) correttezza e completezza della domanda e dei relativi allegati dal punto di vista formale e dei contenuti, in base a quanto richiesto dall'Avviso;
- b) requisiti del soggetto garante così come definiti al precedente punto b) del paragrafo 8.2;
- c) conformità della Polizza in base allo schema di cui al precedente punto b) del paragrafo 8.2;
- d) importo della garanzia che deve essere pari all'anticipazione;



- e) validità della garanzia e la successiva validazione. Il Servizio competente deve richiedere alla sede centrale dell'istituto bancario o dell'impresa assicuratrice che hanno emesso la polizza, la validità della stessa tramite compilazione del modello "Conferma Validità Garanzia" disponibile sul Portale SIAN. La conferma della validità deve essere effettuata compilando la parte inferiore dello stesso modello e inviata alla competente struttura.
- f) presenza della documentazione relativa all'inizio lavori;
- g) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del beneficiario;
- h) regolarità contributiva dei soggetti fornitori dei servizi;
- i) assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf);
- j) rispetto delle disposizioni sul Cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 702/2014;
- k) rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- l) rispetto dell'impegno a garantire l'assenza di qualsiasi vincolo di accesso alla rete viaria oggetto di intervento. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014 in materia di viabilità forestale, nonché dalla DGR n. 356 del 01 giugno 2016;
- m) verifica del rispetto della normativa antimafia esclusivamente per gli importi di contribuzione superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa. Tale verifica viene effettuata in caso di variazione della compagine associativa rispetto a quanto dichiarato in fase di concessione del finanziamento o in caso di scadenza dei termini di validità della documentazione già presentata;
- n) per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 50/2016, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.

Il tecnico istruttore compila la check-list di controllo fideiussioni prodotte dal Sistema SIAN (P.G.I.). Si precisa che la mancata presentazione della domanda di anticipazione all'atto dell'avvio dei lavori determina decadenza dei benefici concessi

Domanda di pagamento per Stato Avanzamento Lavori e Stato Finale Lavori

L'istruttoria delle domande di pagamento per SAL e SFL prevede verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce della documentazione ad essa allegata.

L'istruttoria prevede la verifica dei requisiti di seguito indicati:

- a) correttezza e completezza della domanda e dei relativi allegati dal punto di vista formale e dei contenuti, in base a quanto richiesto dall'Avviso;
- b) conformità dell'operazione realizzata con quanto approvato in sede di istruttoria della domanda di sostegno;
- c) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del beneficiario;
- d) regolarità contributiva dei soggetti fornitori dei servizi;
- e) assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf);
- f) rispetto delle disposizioni sul Cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 702/2014;
- g) rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- h) rispetto dell'impegno a garantire l'assenza di qualsiasi vincolo di accesso alla rete viaria oggetto di intervento. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014 in materia di viabilità forestale, nonché dalla DGR n. 356 del 01/06/2016 ;



- i) rispetto della normativa antimafia esclusivamente per gli importi di contribuzione superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa. Tale verifica viene effettuata in caso di variazione della compagine associativa rispetto a quanto dichiarato nelle precedenti fasi istruttorie o in caso di scadenza dei termini di validità della documentazione già presentata;
- j) per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 50/2016, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici esclusivamente in caso di mancata presentazione della domanda di anticipazione;
- k) verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, ma pari o superiore al 70% di questo, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo già erogato rispetto a quello effettivamente spettante.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

17.4 Errore palese

Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, in qualsiasi momento, dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4 Reg (UE) n. 809/2014 – art. 59 del Reg (UE) 1306/2013).

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo dalle informazioni desumibili dai documenti prodotti. A titolo esemplificativo gli errori palesi possono ricondursi a:

- meri errori di trascrizioni che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda:
 - ✓ campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
 - ✓ codice statistico o bancario errato;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici;
- discordanza tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra quelle fornite nel modulo di domanda e la domanda stessa;
- particella dichiarata per due tipi di utilizzo.

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità ed ammissibilità. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato.

18. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) e una codificazione contabile adeguata (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell'Avviso;
- b) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale delle spese sostenute, per tutto il periodo di impegno;



- c) assicurare la presenza di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post;
- d) nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
 - bonifico bancario o ricevuta bancaria. Nella causale dei documenti bancari vanno indicati il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc). Ogni fattura deve essere inoltre allegata al corrispondente documento rilasciato dall'istituto di credito;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di presentare l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato e la fotocopia dell'assegno emesso;
 - carta di credito. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato;
 - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Nella causale devono essere riportati il nominativo del destinatario del pagamento, il numero e la data della fattura, il tipo di pagamento (acconto, saldo, ecc). Il beneficiario deve presentare la copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto in originale.

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti

- d) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto.
- e) fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a d) costituisce motivo di decadenza totale del contributo e comporta la restituzione delle eventuali somme già percepite maggiorate degli interessi legali.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera e) comporta l'applicazione di riduzioni.

19. SANZIONI

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e s.m.i. In base a tale legge il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento.

Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:

- quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
- notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.



Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro, per gli importi indebitamente percepiti superiori a 5.000,00 euro (L. 96 del 4 giugno 2010), oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Ai sensi dell'art.3 co.1 L.898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebitato nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito
- 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta, ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.

Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.

In entrambi i casi, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

20. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.

Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dall'anno di pagamento del saldo finale.

Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di sostegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

21. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.

Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta



la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
- b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

22. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RIDUZIONI, RECUPERI

Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo le seguenti fattispecie:

- a) accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
- b) accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno.

Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di decadenza dai benefici le seguenti fattispecie:

- a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli.
- b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione.
- c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
- d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa.
- e) decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
- f) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento.
- g) esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia".
- h) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.
- i) mancata realizzazione dell'intervento.
- j) rinuncia da parte del beneficiario. In tale ipotesi non è data comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.



- k) rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
- l) non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
- m) non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di revoca dei benefici, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, le seguenti fattispecie:

- a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall'Avviso o dall'atto di concessione del contributo;
- d) indicazioni o dichiarazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- e) mutamento della situazione di fatto.

Sono sempre fatte salve le circostanze di forza maggiore che si configurano quali eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative come di seguito elencate:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del premio;
- b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Servizio competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.



La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, è la seguente:

- a) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale; atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (V.V.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
- d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- a) invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- b) esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- c) valutazione delle controdeduzioni, a seguito della quale si procede all'archiviazione del procedimento o all'approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- d) comunicazione degli esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.



Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di applicazione di riduzione dei benefici le seguenti fattispecie:

- a) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
- b) mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità.
- c) mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

23. RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI

Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.



24. IL SISTEMA DI CONTROLLO

Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggette ai controlli effettuati dai competenti servizi della regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.

Natura dei controlli

Si riporta la tipologia dei controlli in funzione della fase del procedimento amministrativo

Fase istruttoria

- controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
- visita *in situ* per le domande in regola con la documentazione amministrativa per verificare lo stato dei luoghi ante intervento;
- controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Fase di controllo prima dei pagamenti

Controllo amministrativo: art 48 reg. (UE) 809/2014

Controllo amministrativo sulle domande di pagamento. Il controllo prevede la verifica degli elementi di seguito indicati:

- conformità dell'operazione con la domanda iniziale
- conformità dei costi e dei pagamenti sostenuti
- assenza di doppi finanziamenti
- visita sul luogo dell'operazione finanziata per verificare la realizzazione dell'investimento

Controllo in loco: art. 49 reg. (UE) 809/2014

Prima del pagamento del saldo – Il controllo viene effettuato su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa. Gli ispettori che svolgono il controllo in loco non devono aver partecipato al controllo amministrativo. Il controllo prevede la verifica degli elementi di seguito elencati:

- rispetto degli impegni e degli obblighi;
- conformità alle normative;
- verifica dei documenti contabili e non a corredo delle domande di pagamento presentate;
- conformità dell'operazione realizzata con quanto indicato nella domanda iniziale.

Fase di controllo successivo ai pagamenti (ex post)

Controlli ex post: art. 52 reg. (UE) 809/2014. I controlli prevedono la verifica del rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

Separazione delle funzioni

I controlli sono effettuati dai servizi competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca nel rispetto del principio delle "Separazioni delle Funzioni".



25. ULTERIORI INFORMAZIONI

Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca –DPD

Servizio competente: Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (DPD 021) - Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA.

e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

Dirigente: Dott. Ing. Pasquale Di Meo – Tel. 0862 364636 – pasquale.dimeo@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera, legno, energia (DPD021/001).

Responsabile Ufficio e Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Agronoma Valeria Agnese Zema
Tel. 0862 364271 valeriaagnese.zema@regione.abruzzo.it .



26. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente avviso si fa espresso rinvio al PSR 2014-2010 della regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 e alle successive modifiche ed integrazioni al medesimo apportate ed approvate con Decisione di esecuzione della Commissione.

Per quanto concerne i riferimenti normativi generali si rinvia al documento "Linee Guida operative per l'Avvio dell'attuazione del PSR 2014-2020", approvato dall'Autorità di Gestione"

Di seguito si riportano pertanto solo i riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presenta Sottomisura.

NORMATIVA COMUNITARIA

Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Reg. (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Reg. di Esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25 Febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il



sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

Reg. di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 Marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei.

Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 Gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

Reg. Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Reg. Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Reg. di Esecuzione (UE) n.641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17. Giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 Giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Reg. Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Reg. di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



Reg. di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Reg. di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg (UE) 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

Reg. Delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Reg. di Esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Reg. di Esecuzione (UE) n.964/2014 della Commissione dell'11 Settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.

Provvedimenti: Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digital;

DL 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (G. U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

DL 3 ottobre 2006, n. 262 : disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244



Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;

D.M. 11 marzo 2008 (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE”;

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O.;

Modifiche ed **D.P.C.M. 22-7-2011** - integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267;

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

D.Lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

D.L 9 febbraio 2012 , n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

D.Lgs. 15 novembre 2012 , n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

D.M 18 novembre 2014 n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

D.M 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

D.M 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;

D.M 12 maggio 2015 n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;

D.M 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;

D.M 23 gennaio 2015 n. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Linee Guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020” versione del 30 novembre 2015, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.



NORMATIVA E DISPOSIZIONI REGIONALI

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”;

DPD/92/16 del 17/02/2016 con la quale sono state approvate le “Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-2020

DPD/141/16 del 15/04/2016 con la quale sono stati approvati gli Aggiornamenti “Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-2020 di cui alla PDP 92/2016 del 17/02/2016

DPD/178/2016 del 14/12/2016 recante “Revisione “Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016 e DPD 141/16 del 15/4/2016”;

DPD/145/16 del 16/05/2016 e DPD/161/16 del 21/07/2016 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli Interventi

NB: *l’aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente bando; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.*



ALLEGATO 1 Glossario

AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI SERVITE. Aziende agricole o forestali, iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso dei Codici ATECO 01 o 02, i cui terreni agricoli, forestali o pascolivi (particelle catastali) sono attraversati o risultano adiacenti al segmento stradale oggetto di intervento o per i quali l'asse viario oggetto di intervento rappresenta il passaggio più favorevole.

FORMA ASSOCIATIVA A CARATTERE PERMANENTE. Forma associativa, costituita anche in forma mista pubblico-privato, quali consorzi, cooperative, associazioni, unioni di comuni, ecc. costituita in data antecedente la pubblicazione dell'Avviso.

FORMA ASSOCIATIVA A CARATTERE TEMPORANEO. Forma associativa costituita in riferimento ai progetti presentati in forma collettiva di cui al par. 2.1 dell'Avviso costituita in data successiva alla pubblicazione dell'Avviso ed in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, costituita da soggetti che rientrano nelle categorie dei beneficiari di cui al paragrafo 2.1 dell'Avviso e sono in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, in esso esplicitati.

FRUIBILITA' MULTIPLA La fruibilità multipla è garantita tramite l'assenza di qualsiasi vincolo di accesso alla rete viaria oggetto di intervento ad eccezione della viabilità forestale così come definita dalla L.R. 3/2014 per la quale sono emanate specifiche disposizioni sulla circolazione dei veicoli a motore.

PERIODO DI IMPEGNO. Periodo di 5 anni decorrenti dalla data del pagamento del SFL.

PROGETTI COLLETTIVI. Per progetti collettivi si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più beneficiari ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura che, per ragioni di congruità tecnica e di economia, decidono di realizzare un unico investimento congiunto per uso in comune anziché diversi investimenti singoli. I richiedenti devono essere legati tra loro da una forma giuridica stabile conforme alla legislazione italiana che risponda ai requisiti disposti dall'Avviso.

REGOLARITA' FORMALE DELLE DOMANDE. Le domande di sostegno o di pagamento presentate si ritengono corrette dal punto di vista formale se:

- a) la documentazione tecnica è sottoscritta dal tecnico, sottoscritta dal beneficiario se trattasi di soggetto privato, sottoscritta e approvata dal beneficiario se trattasi di soggetto pubblico;
- b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 sono sottoscritte dal dichiarante e corredate dal documento di identità in corso di validità
- c) i documenti in copia riportino l'attestazione di conformità
- d) i preventivi riportano la firma ed il timbro della ditta fornitrice.

SUPERFICIE SERVITA. Superficie dei terreni agricoli, forestali o pascolivi (particella catastale) detenuti da aziende agricole o forestali iscritte alla camera di Commercio e in possesso dei Codici ATECO 01 Agricoltura o 02, attraversata o adiacente al segmento stradale oggetto di intervento nonché quella per la quale l'asse viario oggetto di intervento rappresenta il passaggio più favorevole.

VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE Percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso ai boschi, ai pascoli, e ai terreni coltivati in genere, per l'esecuzione delle relative operazioni colturali.

VIABILITÀ FORESTALE. Viabilità così come definita dall'art. 37 della L.R. 3 del 10/01/2014.



ALLEGATO 2 - Specifiche tecniche

Ai fini dell'ammissibilità le opere realizzate devono rispettare quanto definito dalle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che nell'ambito di tale Avviso non è ammessa la realizzazione ex novo, interventi di manutenzione straordinaria o realizzazione e manutenzione straordinaria di piazzole inerenti la rete viaria con fondo asfaltato.

1. Interventi di realizzazione ex novo di rete viaria agro-silvo-pastorale e forestale

Nell'ambito di tale Avviso, sono oggetto di finanziamento interventi volti alla realizzazione ex-novo di rete viaria a servizio di superfici agricole, pascolive e forestali.

Si precisa che nell'ambito della viabilità forestale, così come disposto al comma 3, art. 37 della L.R. 3/2014, la realizzazione di viabilità ex novo non è ammessa per le strade di cui al comma 2, lettera a), b) e d) dell'articolo di legge prima citato.

Tali infrastrutture devono avere particolari caratteristiche costruttive tali da rispondere al loro specifico impiego, assicurare condizioni di sicurezza adeguate, garantire un ridotto impatto ambientale, prevedere elementi costruttivi tali da assicurare il più alto livello di funzionalità, quali piazzole per lo scambio dei veicoli, per il deposito di legname e per altre funzioni collegate.

2. Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità

Nell'ambito del presente Avviso, sono oggetto di finanziamento interventi di manutenzione straordinaria della viabilità al fine di ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa. Sono inclusi gli investimenti inerenti la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di regimazione delle acque superficiali.

Sono ammissibili a finanziamento interventi di miglioramento a carico della rete viaria quali:

- a) risagomatura delle scarpate della sede stradale a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque;
- b) realizzazione di opere di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno realizzati secondo i principi dell'ingegneria naturalistica;
- c) trasformazione di strade a sfondo naturale in strade a sfondo stabilizzato (escluso asfalto) purché le stesse siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque;
- d) relativamente alla rete viaria forestale, interventi di manutenzione straordinaria ed interventi atti alla modifica delle caratteristiche della viabilità anche in termini di classificazione della stessa in base a quanto previsto dalla L. R. 3/2014 a condizione che non sia allargata la sede stradale
- e) sistemazione di frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- f) realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali (cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e simili);
- g) realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti;

L'elenco sopra definito è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo

3. Realizzazione e manutenzione straordinaria di piazzole

Nell'ambito del presente avviso è ammissibile a finanziamento la realizzazione e la manutenzione straordinaria di piazzole di scambio cioè allargamenti del tracciato tali da consentire l'incrocio di due mezzi, piazzole per inversione di marcia e piazzole di sosta per mezzi e materiali.



ALLEGATO 3 Dichiarazione "Pantouflage – Revolving- Doors"

La Società (di seguito denominata Società),
con sede legale in via n
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
in qualità di

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.¹⁰;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

L'Aquila li

FIRMA

¹⁰ In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.



ALLEGATO 4: Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di carattere generale

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____, via _____

in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

con sede legale in _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Disposizioni sul rispetto di cumulo (Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8)

- di non aver beneficiato per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di Stato, né di altri aiuti de minimis che comportino complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto nell'ambito della Misura 4.3.2, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal reg. 702/2014.
- di aver beneficiato per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di Stato, o di altri aiuti de minimis che comportino complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto nell'ambito della Misura 4.3.2, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal reg. 702/2014

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Recuperabilità I.V.A.)

- che le spese sostenute per il pagamento dell'IVA non sono recuperabili.
- che le spese sostenute per il pagamento dell'IVA sono recuperabili.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – "Impresa in difficoltà" - art. 2 punto (14) Reg. (UE) 702/2014)

- di non essere "impresa in difficoltà"

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – "Impresa inaffidabile)

- di non essere "impresa inaffidabile"

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - Assenza di vincoli)

- che non sussiste alcun vincolo di accesso alla rete viaria oggetto di intervento fermo restando quanto disposto dalla L.R. 3/2014 e dalla DGR n. 356 del 01/06/2016

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – "Rispetto degli Impegni")

- di essere a conoscenza e di rispettare gli impegni e gli obblighi previsti nell'Avviso Pubblico

DICHIARA

(Solo soggetti tenuti all'applicazione del DLgs 50/2016)

- che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità:

Tipo _____ n. _____ scadenza ____ / ____ / ____

Luogo e data



ALLEGATO 5: Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di carattere generale

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a) - Clausola Deggendorf)

- di non aver ricevuto un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
- di aver ricevuto un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Disposizioni sul rispetto di cumulo (Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8)

- di non aver beneficiato per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di Stato, né di altri aiuti de minimis che comportino complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto nell'ambito della Misura 4.3.2, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal reg. 702/2014
- di aver beneficiato per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di Stato, o di altri aiuti de minimis che comportino complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto nell'ambito della Misura 4.3.2, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal reg. 702/2014

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - Assenza di vincoli.)

- che non sussiste alcun vincolo di accesso alla rete viaria oggetto di intervento fermo restando quanto disposto dalla L.R. 3/2014 e dalla DGR n. 356 del 01.06.2016

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità:
Tipo _____ n. _____ scadenza ___ / ___ / _____

Luogo e data

FIRMA



Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/61 del 26/06/2018

Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"– Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipo di Intervento 4.3.2 "Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità della Misura M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"– Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipo di Intervento 4.3.2 "Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Riferimenti normativi

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e 81 "Aiuti di stato";

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8159 final del 28.11.2017, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.



Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26.02.2018, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001.

Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

DGR 307 del 15/07/2017 recante "Attuazione del Common Understanding - Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia";

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e nello specifico:

- par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi nell'articolo 40, non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6 che stabilisce che il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà ad eccezione dei casi previsti alle lettere a) e b);
- par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 "Definizioni", con particolare riferimento ai punti: (1), (3), (8), (10), (14), (23), (25), (26), (28), (29), (31), (55);

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera i) "Aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione, o all'adeguamento del settore forestale di cui all'art. 40: 7,5 milioni di EUR per il progetto di investimento;



dell'art. 5 “Trasparenza degli aiuti” che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio (“aiuti trasparenti”) e che sono considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.

dell'art. 6 “Effetto incentivazione” che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili” che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

dell'art. 8 “Cumulo”;

dell'art. 9 “Pubblicazione e informazione”, che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo, in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo al contempo garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500.000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 12 “Relazioni” che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art. 13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri sono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo fornisce alla Commissione, su richiesta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Disposizioni specifiche per Tipologia di Intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo.



Titolo del regime: "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione, o all'adeguamento del settore forestale"

Il regime concerne la Sottomisura 4.3 - *Sostegno investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura* con l'intervento 4.3.02 *Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale*. La misura è parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015 e successivamente modificato e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, C(2017) 8159 final del 28.11.2017, C(2018) 1294 final del 26.02.2018.

La dotazione complessiva dell'intervento è pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni) di cui il 48%, ossia € 1.440.000,00 (euro unmilionequattrocentoquarantamila,00) quale quota FEASR.

Il regime sarà attuato nel rispetto dell'art. 40 "*Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale*" del regolamento (UE) 702/2014.

Il bando corrispondente all'Intervento 4.3.02 potrà essere attuato solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli aiuti agli *investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura* concessi, per interventi inerenti la rete viaria agrò-silvo-pastorale a soggetti pubblici e/o soggetti privati gestori di viabilità rurale in forma collettiva, e per gli interventi inerenti la rete viaria forestale a soggetti pubblici e privati anche in forma associata (pubblico-privata) che sono proprietari e/o gestori delle superfici forestali, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui al Capo III del reg. (UE) 702/2014 articolo 40 del medesimo.

In particolare:

1. gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del *regolamento (UE) n. 1305/2013* e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento come aiuti cofinanziati dal FEASR (*Reg. UE 702/2014, art. 40, par. 2, lettera a), punto i)*);
2. gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della *direttiva 2011/92/UE*, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
3. gli aiuti sono destinati a investimenti materiali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste inerenti l'accesso ai terreni forestali e agro-silvo-pastorali;
4. gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
 - b) costi generali collegati alle spese di cui alla lettera a) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti;

La misura non prevede l'ammissibilità a finanziamento dei costi relativi a:

- a) acquisizione, incluso il leasing, di beni immobili;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;



- c) costi generali collegati alle spese di cui alla lettera a) relativi a onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica;
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti

In ottemperanza al Reg. (UE) 702/2014, art. 41, par. 7 il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

La misura riguarda investimenti non produttivi pertanto l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Gli interventi sovvenzionabili con la misura riguardano:

1. realizzazione di opere di viabilità;
2. ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente;
3. realizzazione di manufatti accessori.

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.02 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

I beneficiari del sostegno sono:

- Per la rete viaria agro-silvo-pastorale: soggetti pubblici e/o soggetti privati gestori di viabilità rurale in forma collettiva;
- Per la rete viaria forestale: soggetti pubblici e privati anche in forma associata (pubblico-privata) che sono proprietari c/o gestori delle superfici forestali.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle “Imprese in difficoltà” con riferimento agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Sono previsti ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno. In dettaglio gli interventi devono:

- essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali;
- garantire il libero accesso prevedendo una fruizione aperti a tutti i soggetti. Resta comunque garantito quanto disposto dalla L.R. 3/2014 e dalla DGR n. 356 del 01/06/2016;
- se inerenti la rete viaria forestale:
 - ✓ riguardare esclusivamente assi viari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 art. 37 della L.R. 3/2014;
 - ✓ rispettare quanto disposto nell'articolo sopra citato;
 - ✓ non essere in contrasto con le previsioni contenute nel Piano di gestione Forestale, ove approvato e vigente;
 - ✓ essere compatibili con le prescrizioni del PATOM
- se inerente la rete viaria agro-silvo-pastorale, riguardare assi viari che permettono l'accesso a superfici agricole e ai pascoli singolarmente o in concomitanza tra di loro. Nell'ambito di tale tipologia di rete viaria, sono ammissibili a finanziamento operazioni inerenti la rete viaria forestale solo se in concomitanza di interventi che permettono l'accesso anche a superfici agricole e/o ai pascoli;
- essere in regola, prima della data di concessione degli aiuti, con le autorizzazioni necessarie per l'attuazione dell'intervento inclusa quella inerente la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE;
- se realizzati in Area Natura 2000, non essere in contrasto con il piano di gestione del sito o con le Misure Minime di Conservazione, nonché in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;



- raggiungere una soglia minima di idoneità;
- non devono configurarsi come attività di manutenzione ordinaria né quale servizio alla popolazione;
- sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ed in dettaglio dopo la visita *in situ* volta ad accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento.

Inoltre le domande di sostegno devono essere corredate da apposito progetto predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia, composto da una serie di elaborati fra i quali una dettagliata relazione tecnica dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione: caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario, localizzazione dell'intervento, sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi, studio dei fattori stagionali, obiettivi dell'intervento, descrizione analitica delle operazioni e delle opere, calcolo del valore di macchiatico.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Allegati: Scheda della Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" estratta dal PSR Abruzzo 2014/2020.



ALLEGATO 3

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL "COMMON UNDERSTANDING" SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

**« SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE
SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO »**

(Allegato B)

Anno 2017



SCHEDA DI CONTROLLO - B

per la verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

Amministrazione regionale coinvolta: Giunta Regionale

(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Giunta regionale)

Dipartimento regionale competente : Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

(come *Autorità Responsabile* ai sensi del DM n. 115 del 31/05/2017 Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti)

Servizio proponente: Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

(come *Soggetto concedente* ai sensi del DM n. 115 del 31/05/2017 Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti)

Tipologia dell'atto:

- proposta di legge regionale
- proposta di regolamento regionale
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- X proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)

Descrizione sintetica dell'intervento: Il Bando attuativo della Misura 4, Sottomisura 4.3 Intervento 4.3.2 Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale, prevede finanziamenti per la Realizzazione ex novo e ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di opere di viabilità agro-silvo-pastorale e forestale; realizzazione di manufatti accessori

Indicare (se possibile):

Finalità: Miglioramento dell'accessibilità ai terreni agricoli e forestali

Obiettivo principale: Favorire il passaggio dei mezzi lavorativi e la movimentazione delle produzioni

Durata: 31.12.2020

Stanziamiento complessivo: euro 3.000.000,00 (euro tremilioni)

Stanziamiento annuale: Non pertinente

Ammontare stimato per beneficiario: Valore minimo pari a euro 50.000; valore massimo euro 230.000,00



Sezione I – Criteri per verificare l'eventuale presenza di un aiuto di stato

1. Utilizzo di risorse pubbliche		
1.a Il provvedimento prevede l'impiego di risorse di natura pubblica ?	SI <input type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
Indicare una delle opzioni:		
<input type="checkbox"/> X il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei - SIE)), oppure		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica);		
<input type="checkbox"/> altro (specificare)		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

1.b – Le risorse sono imputabili all'autorità pubblica ?		
	SI <input type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.		
<input type="checkbox"/> Altro		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		



2. Beneficiari e selettività		
Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi entità che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo status giuridico (pubblico o privato), dalle modalità di finanziamento, dal conseguimento o meno dello scopo di lucro, nonché dalla capacità di conseguire utili.		
2.a Attività economica		
L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

2.b Presenza di selettività	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:		
<input type="checkbox"/> identità (aiuti ad hoc);		
<input type="checkbox"/> dimensione;		
<input checked="" type="checkbox"/> X settore economico o attività (indicare quali): settore agricolo e forestale		
<input type="checkbox"/> area geografica ¹ (indicare quale);		
<input type="checkbox"/> altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);		
<input type="checkbox"/> caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.		
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		
Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.		
Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2, compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.		

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale



3. Vantaggio economico

Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa nazionale e della comunicazione UE 2016/C 262/01, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli studi professionali.

Si è presenza di una concessione di vantaggio economico?

SI X

NO

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio economico:

- X sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta; (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni *Altmark*;

- nel caso di intervento su infrastrutture:
 - per il *proprietario*: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il *gestore*: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'*utente*: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

- altro (specificare):

FORSE (specificare gli eventuali dubbi)

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale **distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi**, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01).

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente *check-list*.



Sezione II - Individuazione degli strumenti di compatibilità e delle procedure ai fini della legalità.

Tenuto conto che come da analisi precedente la verifica *ex ante* si conclude con la seguente valutazione:

Si è presenza di un aiuto di Stato?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--	-----------------------------

In caso di risposta affermativa, indicare **gli eventuali strumenti utilizzabili** ai fini della *compatibilità* delle misure d'aiuto anche al fine di individuarne la corretta procedura, per la *legalità* dell'aiuto:

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (oppure n. 1408/2013 oppure n. 717/2014);
- X esenzione dall'obbligo di notifica** preventiva ai sensi del **Regolamento (UE) 702/2014** (ABER), di cui si specificano:
la **Sezione 5** e gli **articoli** pertinenti **40**
- notifica preventiva**, da sottoporre a decisione della Commissione, nel rispetto della clausola di *Stand still* e ai sensi degli *Orientamenti* e delle *Linee guida* di settore

(indicare i riferimenti): _____

In mancanza di *Orientamenti* o *Linee guida* specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
 - articolo 93
 - articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente
 - articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente
- disciplina sui **Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)**:
 - Regolamento (UE) n. 360/2012** (de minimis SIEG)
 - Decisione 2012/21/UE** di **esenzione** degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia** e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
 - Disciplina** dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
- Caso da proporre a **pre notifica**



Ai fini della verifica *ex ante* di cui alla presente **Scheda B**, si precisa che il Servizio competente per l'adozione dell'atto che prevede la concessione dei finanziamenti di cui alla proposta in esame:

- HA RICHIESTO il supporto²** al *Distinct Body* con nota del
- (Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della presente scheda).
- X NON HA RICHIESTO il supporto** al *Distinct Body*.

Luogo e data 26.06.2018

Il Dirigente del Servizio proponente
Autorità responsabile e Soggetto concedente
(Dott. Ing. Pasquale DI MEO)

Il Direttore del Dipartimento
o *Autorità responsabile*
(Dott.)

² Si precisa che se si è risposto **FORSE** ad una delle domande presenti nella Scheda, il supporto del *Distinct Body* deve essere richiesto obbligatoriamente dai Servizi responsabili della compilazione della scheda, con la precisazione che il parere reso dal *Distinct Body* dovrà essere allegato: al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, oppure alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure inquadrate nel Regolamento Generale di esenzione di notifica (GBER), e ad ogni altra richiesta di parere che il Servizio che predispone la misura di aiuto intenderà sottoporre al DPE.

